



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI CATANIA

Area della Progettazione, Sviluppo Edilizio
e della Manutenzione

Capitolato Speciale D'appalto

Fornitura e posa in
opera di complementi
di arredo per gli edifici
nel C.U. S. Sofia

Arch. Fabio Sciarrone



IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Vicarelli

ART.1

DESTINAZIONE DELLE FORNITURE

Il presente Capitolato si riferisce all'appalto di "Fornitura e posa in opera di complementi di arredo per gli edifici nel C.U. S. Sofia", da fornire e installare secondo le indicazioni del presente Capitolato e gli altri allegati, elaborati dall'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione dell'Università degli studi di Catania alle condizioni tutte contenute nei seguenti articoli.

ART.2

AMMONTARE E DESCRIZIONE DELLE FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la Fornitura e posa in opera di complementi di arredo per gli edifici nel C.U. S. Sofia.

L'importo complessivo previsto per le forniture, di seguito elencate, ammonta ad Euro 3.323,16 + IVA (tremilatrecentoventitre/16) compresi € 65,16 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Caratteristiche della fornitura

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura, al montaggio e alla sistemazione nei relativi locali di giusta ubicazione, degli allestimenti sottodescritti:

Undici sedute su barra dotate di sistema di ribaltamento della seduta a molla automatico, massimo quattro posti per barra, con fondo e schienale in polipropilene stampato dello spessore medio di almeno 5 mm del colore a scelta del R.A. e rinforzato nelle parti di maggiore sollecitazione dovranno essere fissate a una barra portante metallica cromata di sezione rettangolare non inferiore a mm.75x35 e a mm. 2,5 di spessore; lo schienale ed il fondo dovranno essere collegati fra loro mediante braccetti metallici cromati. Le gambe dovranno essere costituite da un profilato metallico cromato di opportuna sezione, dotate di piastre di appoggio a pavimento metalliche cromate di spessore non inferiore a 5 mm e dovranno essere fissate al pavimento con appositi tasselli ad espansione.

Cinquanta appendiabiti da muro, ognuno a cinque posti, realizzato in acciaio verniciato o leghe metalliche leggere completo di piastra di ancoraggio al muro in multistrato o MDF controplaccato in legno in essenza di faggio.

Cinque sistemi di segnaletica a pannelli in metallo con schermo in plexiglass delle dimensioni di A3 completa di tiranti e staffe di fissaggio Sistema di segnaletica composto da una coppia di cavi di acciaio + tiranti, due supporti in acciaio a due vie da avvitare a parete, numero due espositori in metacrilato trasparente o in PET formato A3 disposti in verticale o in orizzontale

Le certificazioni UNI previste dalla normativa vigente, relative ai suddetti arredi possono riferirsi anche ad un prodotto avente dimensioni diverse da quelle richieste, purché della stessa serie.

Per gli arredi di produzione di serie ogni Ditta potrà presentare offerte di elementi aventi dimensioni determinate dalla propria produzione industriale con una tolleranza in più o in meno contenuta nella misura del 10% rispetto a quella indicata.

Per tutti i prodotti di produzione di serie, ove prescritto dalla legge:

- Reazione al fuoco (con imbottitura) classe 1IM.
- Reazione al fuoco classe 1 - *solo rivestimento (tranne per rivestimento in pelle naturale)*
- D.L. gs 81/08 e s.m.i.

Ogni elemento di arredo, alla consegna e su richiesta del Responsabile dell'Amministrazione dovrà essere accompagnato con le seguenti informazioni per l'uso redatte nella lingua del paese in cui viene venduto :

- Informazioni sull'uso previsto
- Informazioni sulle regolazioni e sul tipo;
- Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione;
- Istruzioni sulla manutenzione;

ART.3

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA FORNITURA DI BENI

La fornitura è disciplinata dalle seguenti disposizioni, per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale:

- il codice dei contratti pubblici;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
- capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato (Decreto Ministero del Tesoro 28-10-1985 e successive modifiche ed integrazioni);
- R.D.2440/1923 e R.D.827/1924 (Nuove disposizioni sull'Amm.ne del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento relativo sulla Amm.ne del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni);
- Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, approvato con D.R. n.9 del 04/01/2016;

ART.4

DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere compilata, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'invito. Le offerte saranno impegnative per le imprese concorrenti per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse.

Nell'offerta dovrà essere inserita una autocertificazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della ditta di avvenuto sopralluogo.

ART.5

DOCUMENTI CONTRATTUALI, AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- L'offerta della Ditta assuntrice;
- elenco prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto

Criteri di aggiudicazione

- L'aggiudicazione della fornitura indicata in epigrafe avverrà mediante procedura aperta, a mezzo di RDO su MEPA, individuando l'impresa mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il prezzo dovrà intendersi complessivo di tutte le spese ed oneri accessori necessari per la fornitura, la consegna, il montaggio, la posa in opera dei prodotti, il trasporto a rifiuto degli imballi.

Si procederà all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida.

Qualora risulti che l'Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, l'Università annullerà l'aggiudicazione con provvedimento motivato, incamerando la cauzione provvisoria ed aggiudicherà l'appalto al concorrente secondo classificato, il quale rimarrà vincolato all'offerta presentata sino al trentesimo giorno

successivo alla comunicazione dell'esito della gara. Sono fatti salvi ogni altro diritto ad azione spettanti all'Università in virtù di norme vigenti in materia.

ART. 6

MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE - INADEMPIENZE

La Ditta deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali sono aperti. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla loro installazione nei luoghi che saranno indicati dall'incaricato della Amm.ne, ed è compreso altresì lo sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui provenienti dal disimballaggio degli arredi, dal loro assemblaggio ed installazione, oltre l'onere della prova di funzionamento.

Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile della Ditta Assuntrice, qualunque spesa, anche se non espressamente prevista, che all'atto esecutivo si rendesse necessaria per dare compiuta a regola d'arte, e ciò perché l'Amm.ne non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella convenuta.

Sono a carico della Ditta assuntrice le seguenti prestazioni:

- a) la consegna di tutte le parti costituenti gli arredi previsti nella fornitura, comprensivi di ogni spesa di imballaggio, di trasporto, e di qualsiasi altro genere;
- b) il montaggio degli arredi, compresa la manovalanza in aiuto sia per il trasporto sia per il montaggio;
- c) le spese di imballaggio e trasporto della merce;
- d) le eventuali spese di trasferta per gli operai.

Sono inoltre a carico della Ditta eventuali opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle forniture appaltate nonché il ripristino di tutte le opere edili che venissero danneggiate a seguito delle prestazioni previste a carico della ditta.

La Ditta deve sempre dare avviso all'incaricato dell'Amm.ne, per iscritto entro congruo termine, del giorno ed orario in cui dovrà essere effettuata la consegna.

L'assuntore o persona rivestita di mandato, dovrà essere sempre presente durante le operazioni di consegna, sia per il loro coordinamento sia per le verifiche e visti delle distinte di spedizione, di cui sarà ritenuto l'unico responsabile di fronte all'Amm.ne.

La Ditta assuntrice delle forniture assume la completa responsabilità della buona riuscita e del perfetto funzionamento degli arredi, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L'esecuzione delle forniture deve essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che possono sorgere sia dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte sia alle attività svolte nei locali interessati dalle forniture medesime.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte degli arredi, la Ditta dovrà porvi rimedio sostituendo in tutto od in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato.

Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni delle parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta Assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere (rivestimenti, intonaci, coloriture, ecc.) le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse sono a carico della Ditta stessa.

In caso di inadempienza di tale obbligo, e di qualsiasi altro previsto nel presente atto, se entro dieci giorni dall'avvertimento scritto da parte del responsabile dell'Amm.ne, la Ditta non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori o delle riparazioni richieste, l'Amm.ne si riserva ampia facoltà di eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitando il relativo importo alla Ditta Assuntrice.

ART.7
CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito per l'importo pari al 2% di quello indicato quale base d'asta nei documenti di gara.

Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese non risultate aggiudicatarie, ad eccezione della seconda classificata, la quale sarà vincolata sino al 30° giorno successivo alla data di comunicazione dell'esito della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dalla legge e della durata di almeno un anno di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto (considerate le eventuali consegne differite) e fino alla cessazione del periodo di garanzia. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che si di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

Allo svincolo di detta cauzione si provvederà dopo la scadenza del periodo di garanzia.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare presso l'istituto Cassiere dell'Università, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo nonché per le spese di registrazione degli atti di gara, dovute secondo le leggi in vigore. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione.

Ove il versamento avvenga in ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

ART.8
TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE - PENALITÀ

L'Appaltatore dovrà dare ultimata l'intera fornitura, oggetto dell'appalto, entro un termine massimo di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

A tal fine, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, dovrà redigere un cronoprogramma della fornitura da sottoporre all'accettazione dell'Amministrazione. Sulla base dello stesso Essa procederà alla consegna dei locali secondo le modalità appresso descritte, apportando eventuali modifiche che riterrà necessarie.

La consegna dei locali dell'immobile per l'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato potrà essere effettuata, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione Appaltante, per intero o in porzioni di piani di edificio, o di singole ali di piano od addirittura di singoli gruppi omogenei di locali.

Le risultanze delle operazioni delle singole consegne dei locali, dello stato dei luoghi e delle tempistiche di riconsegna dei locali allestiti e funzionanti devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La penale per ritardata ultimazione delle forniture sarà calcolata nella misura dell'1 per mille giornaliera sull'importo netto di contratto (uno per mille).

Qualora il ritardo sui tempi di consegna superi 60 giorni naturali e consecutivi ovvero l'importo superi il dieci per cento dell'importo netto di contratto, l'Amm.ne si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazioni delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al fornitore. Quest'ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulle garanzie per l'esecuzione del contratto costituita dal fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ente, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Ente per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Ente stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore.

ART.9

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Sono a carico della Ditta assuntrice, oltre quelli di cui al Capitolato d'oneri Generale e degli altri specificati nel presente Capitolato, gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- le prove che la Amministrazione ordinasse in ogni tempo, da eseguirsi presso gli Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati e da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato. Dei campioni può essere ordinata la conservazione a cura della Amministrazione munendoli di suggelli a firma delle parti nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
- il permesso di accedere nei locali in cui si esegue la fornitura agli operai di altre ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danno e manomissioni alle proprie forniture, tenendo sollevata l'Amm.ne da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- la segnalazione all'Amm.ne entro i termini prescritti dalla medesima, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- lo sgombero e la completa pulizia, subito dopo il completamento delle installazioni delle forniture, dei locali; la ditta è obbligata alla manutenzione degli arredi fino alla data di collaudo, restando implicitamente inteso che è in facoltà dell'Amm.ne di esercire gli arredi stessi anche nel periodo anteriore a tale data.
- la protezione del pavimento e di tutte le altre finiture durante le operazioni di scarico e installazione degli arredamenti, con tutte le cautele che si rendessero necessarie al fine di evitare danni.
- la programmazione concertata con eventuali altre ditte fornitrici e/o installatrici nel caso di lavorazioni contemporanee nei locali oggetto della fornitura nel pieno rispetto delle norme della sicurezza nei cantieri.
- la messa in sicurezza del cantiere;
- il conferimento a discarica degli eventuali materiali di risulta;
- l'esecuzione di tutte le opere, di qualsiasi tipo e natura, necessarie all'adeguamento dei locali ed al ripristino degli stessi nello stato di conservazione antecedente l'intervento oggetto dell'appalto;
- la fornitura di tutte le attrezzature, arredi e suppellettili, previste per l'allestimento;
- montaggio di tutti i manufatti che compongono l'allestimento;
- imballaggio, trasporto, asporto dell'imballaggio, assemblaggio e facchinaggio incluso, nonché la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera degli arredi;
- Il soggetto aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In caso che venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Tutto quanto sopra è a titolo esemplificativo e non esaustivo essendo comunque a carico del fornitore ogni onere necessario per dare la fornitura a regola d'arte in base alle vigenti normative.

ART.10

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E PAGAMENTI IN ACCONTO

Il corrispettivo della fornitura per come determinato in sede di aggiudicazione, si intende comprensivo di tutte le spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente capitolato e nell'elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara, nonché comprensivo di ogni altro onere a carico dell'impresa sulla base delle norme in vigore, ed in connessione con l'esecuzione del contratto, quali ad es. il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino al luogo indicato per la consegna, installazione, etc. Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non sarà soggetto a variazioni o revisione.

Il fornitore riconosce che il prezzo offerto è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sarà corrisposto un unico pagamento a saldo dell'importo delle forniture installate, previa redazione di apposito verbale di presa in consegna all'ultimazione della fornitura con pagamento entro 60 giorni dalla data del collaudo favorevole, o se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Rimangono totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria le spese sostenute per la partecipazione alla gara, le spese sostenute dall'Amministrazione per l'espletamento della stessa, tranne quelle di pubblicità, nonché le spese di scritturazione, copie, stampe, ecc., gli oneri fiscali di bollo e di registro.

ART.11

NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

Per tutte le forniture contemplate nel contratto, sono stabiliti i prezzi convenuti, che sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri che si rendessero necessari ad assicurare che le forniture eseguite rispondano pienamente ai requisiti prescritti dal contratto.

Tuttavia se durante l'esecuzione delle forniture la Amm.ne richiedesse varianti che portino aumenti o diminuzioni delle forniture da eseguire, il relativo importo sarà valutato in base ai prezzi unitari convenuti, e nel caso che non fossero previsti, mediante la stipulazione di nuovi prezzi.

La Ditta assuntrice da parte sua, durante l'esecuzione delle forniture, non può introdurre variazioni alle forniture senza averne ricevuto l'autorizzazione per iscritto da parte del responsabile dell'Amm.ne, con indicazione dell'avvenuta approvazione superiore.

ART.12

COMPLETAMENTO PARZIALE E TOTALE DELLE FORNITURE

Al completamento parziale o totale delle forniture la Ditta dovrà informare per iscritto il responsabile della Amm.ne che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con la Ditta redigendo apposito verbale di presa di consegna che dovrà essere firmato dall'incaricato della Ditta e dal responsabile dell'Amm.ne

Nei verbali di presa di consegna debbono essere riportati esclusivamente i beni e apparecchiature, poste in opera o messe in funzione, conformemente a quanto previsto in contratto, salvo eventuali piccole manchevolezze, difetti, guasti, inconvenienti in genere e difformità di lieve entità, constatati all'atto della consegna e della posa in opera, che a giudizio del Responsabile della Amm.ne si ritiene possono essere posti dalla Ditta nelle condizioni prescritte in contratto. Detti rilievi debbono essere verbalizzati nel medesimo "verbale di presa in consegna".

I verbali di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente alle distinte di spedizione, inerenti le forniture verbalizzate, che in copia dovranno essere prodotte dalla Ditta.

L'Amm.ne si riserva la facoltà, successivamente alla redazione del verbale di presa in consegna delle forniture eseguite, di utilizzare le medesime forniture per esigenze funzionali inerenti le

proprie attività istituzionali.

La Ditta sarà sempre ritenuta responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità di materiali impiegati.

ART.13 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amm.ne, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di sessanta giorni dalla data dell'ultimo verbale di presa in consegna attestante il completamento totale delle forniture e saranno portate a compimento nel termine di trenta giorni dall'inizio con l'emissione del relativo verbale e l'invio dei documenti all'Amm.ne.

La Ditta dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti, oltre il ripristino e/o sostituzione di tutte le parti delle forniture deteriorate a seguito dell'esecuzione di prove, accertamenti, analisi disposte per le operazioni di collaudo delle forniture.

Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati della Ditta. Alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare dai propri incaricati.

Il collaudo deve accertare la rispondenza al presente capitolato, al progetto ed a quanto in offerta presentato dall'appaltatore ed approvato dal Committente in sede di aggiudicazione.

Nel caso l'esito del collaudo non risultasse positivo e/o le apparecchiature e le opere annesse non corrispondessero in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche previste, le stesse possono essere totalmente o parzialmente rifiutate dal Committente e deve essere, obbligo da parte del fornitore, renderle idonee alle specifiche richieste. Tale fattispecie è considerata come "ritardata consegna" ai fini della applicazione della penalità.

Anche le parti sostituite/rifatte sono sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati per la fornitura. In caso di esito negativo di detto collaudo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto in tutto o in parte.

Delle operazioni è redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dalle parti.

Qualora l'accertamento diretto di cui sopra non fosse ritenuto idoneo allo scopo, il Committente si riserva la facoltà di eseguire il collaudo mediante perizie, analisi o altre operazioni meglio viste incaricando soggetti terzi a totale spesa dell'aggiudicatario.

ART.14 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELLA DITTA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art.46 del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato che si intendono estesi anche in conseguenze dell'uso, purché corretto, delle forniture medesime.

Ad impianto ultimato, ai fini della esecuzione del collaudo, la Ditta dovrà consegnare la seguente documentazione:

- Dichiarazione/certificazione con la quale si attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte utilizzando materiali di prima qualità e conformi alle leggi vigenti;
- Dichiarazione della corretta posa in opera degli arredi e del corretto fissaggio a parete degli oggetti sospesi;

Vizi occulti:

Il collaudo delle apparecchiature ed i verbali di consegna in funzione delle stesse non esonerano il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e/o difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni e che venissero accertati entro 6 (sei) mesi dalla data dell'ultima consegna o di ultimazione dell'appalto. L'appaltatore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari ad eliminare difetti, imperfezioni e/o difformità entro 15 (quindici) giorni consecutivi naturali dalla richiesta di intervento inviata dal Committente.

Ove il fornitore non ottemperi a quanto richiesto viene effettuata l'esecuzione in suo danno,

salvo l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

Garanzia e assistenza tecnica sui manufatti:

L'appaltatore deve assicurare sull'intero allestimento una garanzia totale di 2 (due) anni, decorrenti dal verbale di messa in funzione delle apparecchiature.

L'appaltatore deve altresì garantire l'assistenza tecnica costante su tutti i prodotti forniti per tutta la durata della garanzia. L'assistenza, deve effettuarsi in situ e la stessa deve essere comprensiva dell'eventuale fornitura gratuita di tutti i pezzi di ricambio occorrenti al ripristino funzionale del guasto e deve essere garantita entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

La ditta aggiudicatrice della fornitura dovrà inoltre garantire l'eventuale disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 6 (sei) anni dalla data di collaudo con l'esclusione delle attrezzature elettroniche su cui si applica la garanzia minima di 2 anni.

ART. 15

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art.10 del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato.

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme in materia di sicurezza con specifico riferimento alle attività relative al cantiere edile, assicurando tutte le operazioni di coordinamento con altre imprese presenti nei luoghi oggetto della fornitura.

Per le inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali e previdenziali, l'Amm.ne si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

La ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale ed operai, impegnandosi ad allontanare tempestivamente il personale che, a giudizio dell'Amm.ne, non fosse idoneo agli incarichi affidategli.

ART. 16

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non specificamente disposto nel presente capitolato e per ogni effetto del contratto, si intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e non in contrasto con gli articoli del presente Capitolato si richiamano le norme contenute nel Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato (D. Min. Tesoro 28.10.85).

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Catania.